

9. I diritti civici, riconnettendosi al diritto naturale degli abitanti di ritrarre dalle terre ove dimorano i mezzi essenziali di vita, non che importare lo sfruttamento dell'intero territorio, hanno di per sè un contenuto ben definito e ristretto il quale non toglie la possibilità del feudatario o del proprietario di sfruttare a loro volta il feudo per tutto il rimanente; e se anche a volte gli atti di disposizione da parte di questi ultimi si rivelano in inconciliabile contrasto con i diritti civici delle popolazioni, non perciò potrebbe dagli atti trarsi prova contro i diritti ora detti, dovendo quell'

interpretarsi, come è stato sempre riconosciuto, non altro che come manifestazioni della secolare tendenza dei feudatari alla repressione degli usi civici e come caratteristica espressione, quindi, degli abusi dell'età feudale, per cui ogni imposizione o pretesa in contrasto con gli usi civici non potrebbe riconoscersi efficace.

b). I diritti di usi civici a favore della popolazione non si estinguono ancorchè questa abbandoni in massa il territorio importando ciò unicamente la sospensione dell'esercizio degli usi, i quali tornano a rivivere nella nuova popolazione sopravvenuta ovvero, nel caso di traslazione o fusione della popolazione preesistente in altra o con altra comunità, si trasferiscono in quest'ultima. — Cass., 14 ottobre 1953, n. 3345, Com. Cellere c. Bevilacqua, Giust. civ., 1953, 3217; Giur. cass. civ., 1953, 5° bim., 299; V. pure: Foro, 1954, I, 1112 (n).